

Allegato "B" al N. 32218/15977 REP.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita ai sensi della legge 381/91 la Società Cooperativa denominata

“LA GRANDE CASA - Società Cooperativa Sociale - ONLUS”

La Società ha sede legale nel Comune di Sesto San Giovanni.

La Cooperativa potrà istituire o sopprimere, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Si applicano le disposizioni in materia di Società per Azioni, per quanto non diversamente previsto dalle norme in materia di cooperative.

Articolo 2 (Durata)

La Cooperativa ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento). Compete all'Assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 (scopo mutualistico)

La Cooperativa conformemente alla legge 381/91 non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-educativi-sanitari ai sensi dell'articolo 1, primo comma punto a) della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa potrà altresì svolgere le attività di cui alla lettera b) dell'art. 1 c.1 della citata legge 381/91 a condizione che queste siano prettamente strumentali e funzionali al raggiungimento dello scopo principale sopra indicato. Nelle attività diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'art. 1 c.1 della legge 381/91 – agricole, industriali, commerciali e di servizi – con le quali la cooperativa intende realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, queste ultime devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa addetti allo specifico servizio. I lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere soci della cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono in particolare:

la mutualità, la solidarietà, la cooperazione nazionale ed internazionale, la democraticità, l'impegno sociale, l'assunzione di corresponsabilità nella costruzione del benessere collettivo, l'esercizio consapevole di un ruolo attivo ed equilibrato nella società civile e nella comunità locale a cui appartiene ed in cui si riconosce quale soggetto in relazione, capace di ascoltare, interrogare, interrogarsi per promuovere, favorire e sostenere i diritti civili e sociali in applicazione di quanto previsto dall'Art. 117 della Costituzione Italiana, la dignità ed il rispetto di ogni vita umana.

La Cooperativa fa proprio lo spirito comunitario e la capacità di assumere – per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività - un equilibrato rapporto di cooperazione attiva con gli altri soggetti della comunità locale sia pubblici che privati, ed in particolare con gli organismi

del terzo settore, gli altri enti cooperativi, le imprese sociali su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all’apporto specifico dei soci lavoratori la gestione corresponsabile dell’impresa.

La Cooperativa attua in forma mutualistica e senza fini speculativi la gestione dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci.

Nello svolgimento dell’attività produttiva la Cooperativa impiega pertanto principalmente soci lavoratori retribuiti, dando loro occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali e nel pieno rispetto dei CCNL delle Cooperative sociali

A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma di collaborazione coordinata non occasionale ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall’Ordinamento giuridico vigente.

Qualora necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla legge 381/91, la Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le Cooperative a mutualità prevalente.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;

le riserve non potranno essere distribuite tra i soci;

in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento ed all’integrazione con altre Cooperative sociali, con le diverse Organizzazioni no profit (Associazioni, Fondazioni ecc.) nonché allo sviluppo delle esperienze consortili, delle reti di imprese, dei consorzi territoriali e delle Associazioni temporanee di Imprese e/o di scopo purché in modalità non prevalente.

La Cooperativa può aderire a Centrali Cooperative ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

L’adesione agli Organismi , alle reti d’impresa , alle associazioni temporanee e agli Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa nella definizione del proprio oggetto sociale individua come riferimento cardine la garanzia di esigibilità dei diritti sociali e civili per tutte le persone maggiorenni e minorenni presenti a qualunque titolo sul territorio nazionale. In particolare la Cooperativa garantisce e rispetta nell'espletamento di qualunque azione e intervento il diritto alla partecipazione, alle pari opportunità, all'ascolto dei minorenni, degli adulti, delle famiglie senza distinzione alcuna di sesso, etnia, cultura, religione, provenienza, stato giuridico, all'identità di genere.

La progettazione e la gestione di ogni realtà, struttura, servizio e prestazione risponderà ai principi ed ai valori etico - culturali e di senso espressi nella Mission e nella Carta Etica della Cooperativa e vengono acquisiti quali parti integranti del presente Statuto.

Nel rispetto di quanto sopra, la Cooperativa ha per oggetto sociale:

A) INTERVENTI A FAVORE DI MINORENNI attraverso la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi e prestazioni sociali, sanitarie, educative, psicologiche aggregative e ricreative a valenza promozionale, preventiva, curativa, riabilitativa, di presa in carico, di reinserimento sociale e di avvio all'autonomia attraverso diversificativi servizi, progetti ed interventi a favore di bambini/e e ragazzi/e italiani e stranieri.

In particolare gli interventi si collocano:

1) nell'AREA DELLA TUTELA attraverso:

1.1) progettazione, organizzazione, gestione ed erogazione e verifica di servizi a carattere residenziale (con particolare riferimento - ma non via esclusiva - alle Comunità educative, alle comunità terapeutiche, alle comunità familiari, agli alloggi di semi-autonomia e alloggi di avvio all'autonomia). Tutte le attività, servizi, progetti sono a carattere continuativo e/o temporaneo a favore di minorenni in situazione di fragilità, emarginazione, devianza, dipendenze, con problematiche sanitarie, socio-comportamentali, relazionali ed educativo-psicologiche conseguenti a situazioni di incuria grave, abbandono, maltrattamento e abuso anche sottoposti a provvedimento civile - amministrativo - penale dell'Autorità giudiziaria competente, ivi compresi tutti gli interventi applicativi del DPR 448/88 e s.m.i. (con particolare riferimento - ma non in via esclusiva - alla misura della "messa alla prova", della mediazione penale riparativa" e dell'accoglienza in Comunità educativa quale misura alternativa all'IPM).

1.2) Progettazione organizzazione, gestione ed erogazione e verifica di servizi a carattere residenziale a favore di minorenni stranieri - anche non accompagnati - migranti, rifugiati e/o richiedenti asilo in attuazione delle linee di intervento previste dall'Autorità nazionale e periferica competente in materia, ivi compresa l'autorità giudiziaria laddove coinvolta.

2) AREA DELL'EDUCAZIONE, PROMOZIONE E SOCIALIZZAZIONE attraverso:

2.1) Progettazione, organizzazione, gestione ed erogazione e verifica di azioni e interventi afferenti alle politiche giovanili (anche a favore di maggiorenni), con particolare attenzione - ma non in via esclusiva - agli interventi di educazione a stili di vita positivi, alla pace, alla legalità e alla cittadinanza attiva e azioni/interventi di animazione sociale e di coesione sociale

2.2.) progettazione, organizzazione, gestione ed erogazione di servizi diurni a carattere socio-educativo rivolti a bambini/e (con particolare riferimento – ma non in via esclusiva - ad asili – nido, nidi - famiglia, centri prima infanzia, scuola dell’infanzia)

2.3) la progettazione, l’organizzazione, la gestione e l’erogazione di servizi – attività – prestazioni continuative e/o temporanee finalizzate alla positiva organizzazione del tempo libero con particolare riferimento – ma non in via esclusiva – alle attività aggregative, di socializzazione quali i Centri diurni estivi case vacanze ecc, nonché alla gestione delle diversificate forme ed attività di turismo sociale a favore delle diversificate fasce d’età e nel rispetto delle specifiche esigenze;

3) AREA DELLA PREVENZIONE, DELLA CURA E DELLA PRESA IN CARICO SOCIO-EDUCATIVA attraverso:

3.1) interventi di educativa domiciliare e territoriale (con particolare riferimento – ma non in via esclusiva – agli interventi e progetti di educativa domiciliare, territoriale, di strada– a carattere sociale, educativo, psicologico e relazionale, – per conto di privati e/o di Enti pubblici (con particolare riferimento a Comuni, Aziende sanitarie locali ed istituzioni scolastiche) a favore di minorenni, della loro famiglia d’origine e della rete adulta di riferimento attraverso l’attivazione di specifiche prestazioni sociali, educative, animative;

3.2) progettazione, organizzazione, gestione e verifica di servizi semiresidenziali - diurni (con particolare riferimento - ma non via esclusiva - alle comunità diurne e alle accoglienze semiresidenziali nelle comunità educative) a favore di minorenni presenti a qualunque titolo sul territorio italiano

4) AREA DEL SOSTEGNO ALL’APPRENDIMENTO, DEL SOSTEGNO PSICO-EVOLUTIVO E DELLA RIABILITAZIONE attraverso:

4.1) Progettazione, organizzazione, gestione, erogazione e verifica degli interventi di formazione, orientamento, rimotivazione e sostegno scolastico finalizzate a favorire positive esperienze relazionali, di socializzazione e di integrazione nei contesti scolastici in riferimento al gruppo classe, al gruppo dei pari e alla relazione docenti – alunni

4.2.) Progettazione, organizzazione, gestione , erogazione e verifica di Centri e spazi diurni, centri di aggregazione, doposcuola e simili),

4.3) Progettazione, organizzazione, gestione, erogazione e verifica di interventi di Assistenza educativa scolastica a favore di alunni affetti da disabilità, disagio sociale e psico-relazionale, disturbi dell’apprendimento

4.4.) la progettazione, l’organizzazione, la gestione e l’erogazione e la verifica di servizi, attività e prestazioni continuative e/o temporanee a favore di cittadini italiani e stranieri a contenuto interculturale, di facilitazione linguistica, di mediazione e di sostegno diretto e/o indiretto alla cooperazione internazionale

4.5) la progettazione, l’organizzazione, la gestione e l’erogazione e la verifica di servizi e prestazioni a valenza psicologica, sociale, psico-sociale, socio-pedagogica, sanitaria, psichiatrica, di counselling, terapeutico-riabilitativa, di diagnosi, presa in carico e trattamento di disturbi dell’apprendimento e/o bisogni educativi specifici a favore sia dei minorenni accolti nelle diversificate attività della Cooperativa sia di esterni il cui accesso al Servizio potrà essere libero – spontaneo e/o su invio degli altri

soggetti pubblici e/o privati del territorio attraverso l'organizzazione e la gestione di Centri specialistici con sedi in diversi ambiti territoriali.

B) AREA DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI italiani e stranieri attraverso la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'erogazione e la verifica di servizi a carattere residenziale e semiresidenziale e di accompagnamento territoriale, nonché prestazioni sociali, sanitarie ed educative psicologiche e legali a valenza informativa, promozionale, preventiva, di cura, presa in carico, reinserimento sociale ed avvio all'autonomia a favore di adulti soli e/o con i propri figli italiani e/o stranieri in difficoltà, in situazioni di grave emarginazione, disagio sociale e/o psichiatrico.

In particolare:

B.1) Interventi di contrasto alla violenza di genere e di promozione e sostegno dei diritti delle donne, di sviluppo dell'empowerment femminile, nonché della valorizzazione della cultura femminile attraverso la progettazione, l'organizzazione, la gestione di Centri anti-violenza, comunità alloggio residenziali, case di avvio all'autonomia, case-rifugio" (anche con la modalità del Pronto Intervento e pronta accoglienza) per l'accoglienza residenziale a favore di vittime di maltrattamento, violenza di genere, tratta a favore di donne sole e/o con i propri figli nonché interventi di accompagnamento all'autonomia (attraverso le "case di avvio all'autonomia") e di accompagnamento territoriale

B.2) la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'erogazione e la verifica di specifici interventi a carattere residenziale a favore di adulti stranieri migranti, rifugiati, richiedenti asilo, in protezione umanitaria e sociale in attuazione delle linee di intervento previste dall'Autorità nazionale e periferica competente in materia

B.3) la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'erogazione e la verifica di specifici interventi a favore di adulti sottoposti a misure detentive e/o dimessi dal carcere, anche attraverso l'attivazione di interventi di "messa alla prova" e/o di "mediazione penale riparativa"

B4) la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'erogazione e la verifica di specifici interventi diurni, residenziali, a carattere continuativo e/o saltuario e servizi socio-assistenziali e sanitari a favore di anziani, ammalati, disabili, invalidi tesi ad assicurare agli stessi un'esistenza sana, dignitosa e positivamente inserita nel contesto sociale circostante. Qualora necessario, il servizio di assistenza sanitaria e socio-assistenziale-educativa può essere debitamente prestato anche presso i luoghi di eventuale temporanea degenza dei soggetti assistiti quali – ad esempio – ospedali, case di cura, hospital day, case di riposo, case vacanza e simili;

B 5) la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi a carattere continuativo e/o temporaneo finalizzate all'offerta di soluzioni di accoglienza/ospitalità/alloggio a favore di giovani italiani e/o stranieri (con particolare attenzione a lavoratori e studenti) quali pensionati, pensionati protetti, casa del giovane e simili.

C) AREA DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE, DEL SOSTEGNO ALLE RELAZIONI FAMILIARI E DELL'ACCOGLIENZA FAMILIARE attraverso:

C1) la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'erogazione e la verifica di servizi e prestazioni finalizzate alla valorizzazione, sostegno e

riattivazione della famiglia, della rete parentale e di riferimento e della comunità locale attraverso interventi di promozione e sostegno delle diversificate forme di genitorialità sociale,

C2) la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'erogazione e la verifica di servizi e prestazioni per l'attuazione delle diverse forme di affidamento familiare, (diurno, a tempo pieno, volontario, professionale, da famiglia a famiglia...), delle reti di famiglie, dell'adozione e delle varie forme di ospitalità, accoglienza volontaria, solidaristica e/o professionale;

C3) la progettazione, l'organizzazione, la gestione di servizi affidi in partnership e/o su mandato dell'ente pubblico titolare della competenza istituzionale;

C4) la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi e attività finalizzate a riqualificare la normalità e gli abituali contesti di vita a sostenere la partecipazione attiva e il protagonismo delle famiglie e degli adulti, a implementare forme di prossimità, solidarietà, coesione sociale, attraverso - in particolare ma non in via esclusiva - l'offerta dei centri per la famiglia e dei servizi di conciliazione finalizzati a sostenere equilibrio e complementarietà tra la vita familiare e la vita lavorativa

C5) la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi tesi a garantire il diritto di visita nel superiore interesse del minore a mantenere relazioni parentali nonché servizi di Spazio Neutro nelle diverse e complesse accezioni e definizione del Servizio.

C6) la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'erogazione e la verifica di servizi e prestazioni a valenza psicologica, sociale, psico-sociale, socio-pedagogica, sanitaria, psichiatrica, di counselling, terapeutico-riabilitativa, di diagnosi, presa in carico a favore sia degli adulti accolti nelle diversificate attività della Cooperativa sia dei genitori o dei riferimenti parentali adulti dei minorenni accolti, nonché di persone esterne il cui accesso al Servizio potrà essere libero - spontaneo e/o su invio degli altri soggetti pubblici e/o privati del territorio attraverso l'organizzazione e la gestione di Centri specialistici con sedi in diversi ambiti territoriali.

D) AREA DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA attraverso

D1) la progettazione, l'organizzazione, la gestione - anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e del mondo accademico - di un Centro Ricerca e formazione per l'erogazione di offerte formative e di supervisione finalizzate sia a dare ai partecipanti una qualificazione utile all'inserimento lavorativo all'interno ed all'esterno della Cooperativa sia a sostenere ed implementare la conoscenza e la competenza professionale in ambito culturale, sociale, animativo, artistico, sanitario, psicologico, relazionale, educativo, riabilitativo, formativo. Fruitore del Centro Ricerca e Formazione potranno essere i soci lavoratori ed i lavoratori della Cooperativa, nonché operatori e professionisti esterni singoli e/o associati nei diversi soggetti del terzo settore. Allo scopo la Cooperativa può gestire sedi da utilizzare per la realizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione ed aggiornamento, sedute di supervisione, concernenti le discipline e le tecniche richieste per interventi e prestazioni sociali, educativi, psicologici, sanitari, psichiatrici, psicoterapeutici, riabilitativi, assistenziali e di recupero/reinserimento;

E) AREA DELLA RACCOLTA FONDI attraverso

E1) la progettazione, l'organizzazione, la gestione di attività di raccolta fondi a titolo di donazione a sostegno della mission, delle attività e dei servizi della

Cooperativa. In ogni caso tutte le attività di raccolta fondi – fund raising dovranno rispondere a criteri di eticità, giustizia sociale, uguaglianza, sviluppo sociale, promozione, sostegno e rispetto dei diritti di cittadinanza di tutti e dei diritti di tutela dei minorenni, nonché di rispetto e sostegno della dignità di ogni persona umana.

In quanto strettamente strumentali e funzionali al raggiungimento dello scopo sociale così come declinato nelle attività di cui ai commi precedenti, la Cooperativa potrà svolgere anche le seguenti attività di cui al comma 1 sub lettera b) dell'art. 1 – legge 381/1991 e nello specifico:

A) Servizi diversificati nell'area della ristorazione attraverso la gestione di bar/ ristoranti/ circoli culturali e socio-ricreativi/ attività di catering - buffet anche a domicilio e/o presso Aziende

B) Servizi nel settore del turismo, agriturismo, turismo sociale, svago e tempo libero compresa la gestione di ostelli, case vacanze in Italia e all'estero, campeggi, centri estivi per minorenni e adulti rifugi, bed&breakfast e affini

C) Servizi di manutenzione stabili, imbiancatura, traslochi, cura del verde, custodia e portierato, pulizia stabili pubblici e/o privati

D) Attività di conciliazione tempi “casa-lavoro”

E) Produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio che per conto di terzi

F) Servizi e attività afferenti alla gestione di eventi e spettacoli teatrali e cabarettistici

G) Erogazione di servizi nell'area dell'editoria, dell'informatica e della telematica

Le attività di cui al comma 1 sub lettera b) dell'art. 1 – legge 381/1991 dovranno essere rendicontate in appositi conti della contabilità societaria e nella “nota integrativa” al bilancio d'esercizio, secondo procedure amministrative deliberate dal Consiglio di Amministrazione

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi compresa l'istituzione, costruzione, acquisto e/o alienazione di stabili, magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni – sotto qualsiasi forma – in imprese (con particolare riferimento alle imprese sociali) specie se svolgono attività analoghe e/o accessorie all'attività sociale; con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da

apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Articolo 5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'Impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'Impresa,
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda,
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'Impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori, cioè persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie competenze e capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

Tra i soci cooperatori di cui sopra al punto 1, sono compresi anche i soci prestatori di cui all'art. 4 della legge 381 del 1991

2) i soci volontari, cioè persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci cooperatori.

3) soci sovventori cioè coloro che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali di cui all'art. 11 legge 381/91.

Ogni socio cooperatore è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese, e/o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la

loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza con gli scopi sociali della stessa.

Articolo 6 (categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione e/o al fine di accompagnare la crescita del vincolo valoriale dell'appartenenza, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a tre anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Fatto salvo quanto sopra, i soci appartenenti alla categoria speciale sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 19 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 20 del presente statuto :

l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione e l'approfondimento valoriale dell'appartenenza;

la carente partecipazione alle assemblee sociali ed agli altri momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione, al termine del periodo previsto di permanenza del socio nella categoria speciale di soci e a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti, delibera la sua ammissione a socio cooperatore ordinario. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli Amministratori nel libro

dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Articolo 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa **soci sovventori** di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

In ogni caso e per qualsiasi ragione, l'ammissione alla Cooperativa di soci sovventori dovrà rispondere a criteri di eticità, giustizia sociale, uguaglianza, sviluppo sociale, promozione, sostegno e rispetto dei diritti di cittadinanza e dei diritti di tutela dei minori, nonché di rispetto e sostegno della dignità di ogni persona umana.

E' compito ed obbligo del Consiglio di Amministrazione verificare le caratteristiche di cui sopra, nonché la sussistenza di comportamento personale ed imprenditoriale, abituale e continuativo, improntato al rispetto della legalità da parte del soggetto proponente in sede di richiesta di ammissione a socio sovventore.

Articolo 8 (conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art.26 del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da **azioni nominative trasferibili**.

La società ha la facoltà di non emettere titoli ai sensi dell'art. 2346 codice civile.

Articolo 9 (alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione dell'eventuale emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 27.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni/titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne un altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 – punto e.

Articolo 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci operatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi

attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Al socio sovventore sono attribuiti non più di 1 voto nelle assemblee della società qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai **soci cooperatori**.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

Articolo 12 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo

delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 13 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal Rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni, provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della Società.

Articolo 14 (recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente diminuito a seguito di eventuali perdite di esercizio.

Articolo 15 (Strumenti finanziari e obbligazioni)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generali dei soci ai sensi e per gli effetti art. 2346 – ultimo comma – del Codice Civile.

La Società può emettere obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e segg. Codice Civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria,

sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge

TITOLO VI IL RAPPORTO SOCIALE

Articolo 16 (Domanda di Ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita) e del codice fiscale
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere in cooperativa
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed il regolamento interno, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali

Se trattasi di Società, associazioni od Enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti d), e) f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la Ragione sociale o la denominazione sociale, la forma giuridica, sede e oggetto sociale, data di costituzione e durata, numero dei soci;
- b) copia della delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla, nonché del capitale che intende sottoscrivere.

Alla domanda vanno pertanto allegati copia dello statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi

l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione di bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 17 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione :

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. Il socio è altresì tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dall'art. 16.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 18 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 19 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi art.45.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Articolo 20 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- **per i soci prestatori:** lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

- **per i soci volontari:** la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

b) non osservi le disposizioni contenute nello Statuto e risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi sociali, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di invitare tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il socio inadempiente a regolarizzare la sua posizione e di accordare allo stesso un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di esclusione sarà adottato irrevocabilmente;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi dolosamente significativi danni materiali o d'immagine alla società tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempienze tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ed in base a quanto previsto dal CCNL delle Cooperative Sociali, ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in Società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

h) Non adempia puntualmente agli obblighi assunti verso la Società, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio inadempiente un termine non superiore a quarantacinque giorni per

adeguarsi. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di esclusione sarà adottato irrevocabilmente.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'Art. 45 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 21 (Delibere di recesso e di esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli art. 45 del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale .

Articolo 22 (liquidazione della azione)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 28, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545- quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 23 (morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 22.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 – 2° e 3° comma del Codice Civile.

Articolo 24 (termini di decadenza, limitazioni al rimborso,

responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è diventato operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale indivisibile.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 20 , lettere b), c),d) g) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo , o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, o da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Articolo 25 (Trattamento dei soci lavoratori)

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno", redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.

Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; il "Regolamento Interno" dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della legge 3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

Il "Regolamento Interno" di cui al presente articolo può prevedere la riduzione dell'orario di lavoro o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il

termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 26 (Elementi costitutivi)

Il Patrimonio della società è costituito:

1) dal **capitale sociale** che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azione del valore nominale di Euro 50 (cinquanta)

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale, rappresentati da azioni di valore nominale di Euro 500 (cinquecento)

c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa di valore nominale di Euro 500 (cinquecento)

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari di soci deceduti,

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci

4) dalla riserva straordinaria indivisibile

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

6) dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società ha la facoltà di non emettere i certificati azionari di cui al punto 1 e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione sul libro soci.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiore ai limiti fissati dalla legge.

In ogni caso le riserve sono indivisibili e non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società né all'atto di scioglimento.

Articolo 27 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società, fatto salvo il diritto di recesso

Articolo 28 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede

alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59 nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

I dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il Patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della Società è superiore ad un quarto. Potrà essere distribuito a dividendo una quota non oltre la metà degli utili;

e) la restante parte a riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea può deliberare in alternativa che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva legale.

Articolo 29 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a **favore dei soli soci prestatori** qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione di bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

Articolo 30 (Organi)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione ;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato
- d) l'organo di revisione legale dei conti

Articolo 31 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione (anche via e-mail) idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati **tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.**

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 32 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) Approva il bilancio, destina gli utili
 - 2) Procedo alla nomina degli Amministratori
 - 3) Procedo all'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge
 - 4) Determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai sindaci e al soggetto deputato alla revisione legale dei conti
 - 5) Approva i regolamenti interni
 - 6) Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci
 - 7) Delibera l'eventuale erogazione dei trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno ai sensi dell'art. 3, comma 2 – legge n. 142/01
 - 8) Approva il regolamento di cui all'art. 6 della legge n. 142/01
 - 9) Definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lettera e) della legge 142/01
 - 10) Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
 - 11) Delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 10;
 - 12) Delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa
 - 13) Approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime.
 - 14) Delibera - su proposta del Consiglio di Amministrazione - l'avvio di nuovi rami d'azienda nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto
- Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 28
- L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano **almeno un decimo** dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli

amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 codice civile, salvo per gli adeguamenti dello Statuto necessari, in forza di disposizioni di legge che competono al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 33 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida e regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è valida e regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del **piano di crisi aziendale** e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 legge 142/01, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre alla maggioranza dei voti presenti all'assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dello scopo sociale e dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo o sulla fusione della società, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i **due terzi** dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Articolo 34 (verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte – su richiesta dei soci – le loro dichiarazioni, purché pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Articolo 35 (voto)

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 10, secondo comma.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega

scritta soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Non è ammesso il voto segreto.

Articolo 36 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione ed in assenza anche di questi dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio. Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 37 (Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, non possono in ogni caso rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge-

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Articolo 38 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni sei mesi gli Organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 39 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da

spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma in modo che Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 40 (integrazione del Consiglio)

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più Amministratori quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

La scadenza della carica degli Amministratori così nominati è quella degli Amministratori sostituiti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 41 (compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Si applica in ogni caso il terzo comma dell'articolo 2389 Codice Civile.

Articolo 42 (rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualsiasi grado di giurisdizione.

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale quindi può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali e procuratori speciali.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 43 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di Revisore legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 44 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti, se non attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 45 (Clausola compromissoria)

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia.

Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.

Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse dagli amministratori, liquidatori, sindaci e revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.

Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere

approvate da almeno i due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 46 (liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 47 (liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa per l'intero valore nominale ed eventualmente rivalutato
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 27, lettera c) e dell'eventuale sovrapprezzo
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

- TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 48 (regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea.

Articolo 49 (rinvio)

Per tutto quanto non previsto e regolato dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

F.to VALERIO MOLTENI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale